

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxxx promossa da:

CLIENTE

ATTORE

contro

BANCA CEDENTE-

CONVENUTA

nonché contro

BANCA CESSIONARIA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione>, la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e quello della comparsa di costituzione e risposta, si osserva quanto segue.

2. Con atto di citazione Notificato in data 12 Febbraio 2015, il **CLIENTE** ha convenuto in giudizio la **BANCA CEDENTE**, per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato in relazione ad un mutuo stipulato in data 18 Febbraio 2009 con la società (**omissis**) s.p.a..

A tal fine l'attore ha esposto che:

- in data 18 Febbraio 2009, previa comunicazione INPS della quota cedibile, l'attore aveva stipulato con la (**omissis**) s.p.a., ora **Fallimento (omissis)**, un contratto di finanziamento (individuato con il numero XXXXXX) contro cessione del quinto della pensione;
- in virtù del suddetto contratto, l'attore, a fronte del prestito personale di euro 4.909,44, si era impegnato a restituire mediante cessione del quinto della propria pensione, in 120 rate mensili di euro 128,00 ciascuna, la complessiva somma di euro 15.360,00, così suddivisa: - euro 4.909,44 in linea capitale; - euro 1.912,09 (al TAN del 2,70%) a titolo di interessi; - Euro 2.388,70 per commissioni finanziarie; euro 1.843,20 per commissioni accessorie; - Euro 478,00 per rimborso spese contrattuali; - euro 3.828,57 per rimborso premi assicurativi;
- in pendenza di tale rapporto contrattuale in data 14 luglio 2009 su indicazione della Banca d'Italia che aveva rilevato gravi irregolarità nei rapporti contrattuali con la clientela e violazioni della normativa sull'antiriciclaggio e trasparenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva decretato ai sensi dell'articolo 111 del d. lgs. n.385/93, la cancellazione della (**omissis**)s.p.a. dall'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB;
- la società era assoggettata a procedura fallimentare, mentre in ordine ai contratti di cessione del quinto dalla medesima società conclusi, risultava pendente innanzi al Tribunale di Velletri giudizio penale a carico del suo procuratore speciale per mediazione usuraria; tale procedimento originava dagli

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

altissimi compensi e dai tassi di interesse che nell'ambito di tali contratti, venivano richiesti dalla idea finanziaria una relazione al capitale erogato;

- nell'agosto 2009 era stata notificata la cessione del credito, di cui al contratto finanziamento sopra indicato, in favore della **BANCA CEDENTE**, la quale aveva ripreso pedissequamente nel documento di sintesi le condizioni economiche dell'operazione già conclusa dalla **(omissis) s.p.a.**, con l'unica variante costituita dall'accorpamento delle somme già previste per commissioni finanziarie e commissioni accessorie sotto l'unica voce commissioni finanziarie pari a complessivi euro 4.231,90;
- anche tale contratto non era immune dalle anomalie denunciate con riferimento ai costi di mediazione agli interessi applicati ed alle commissioni, le quali ultime arrivavano addirittura a toccare quasi il 100% del valore del capitale finanziato.

L'attore ha quindi eccepito l'usurarietà del costo del finanziamento, chiesto che venisse disposta CTU, invocando l'applicazione dell'art. 1815 c.c. ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“- Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole contenute nel contratto di finanziamento n. 0086214 del 18.02.2009 e relativi allegati ed integrazioni contrattuali, sulla determinazione degli interessi ultralegali eventualmente stipulate in violazione del tasso soglia di legge, con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 co II, codice civile. - Condannare, per l'effetto, la convenuta Barclays Bank Plc, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore dell'attore delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni di cui sopra e precipuamente tutte le somme corrisposte dall'attore per interessi, spese e accessori non dovuti dalla data di stipula del contratto, oltre accessori di legge. - Condannare la convenuta Barclays Bank Plc al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e derivanti dai fatti indicati nell'espositiva dell'atto di citazione e dall'illegittimo comportamento del convenuto, liquidandoli in favore dell'attore nella somma che risulterà dovuta in corso di causa, eventualmente determinata in via equitativa”, oltre istruttorie e spese di lite.

3. Si è costituita in giudizio la **BANCA CEDENTE**, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto; a tal fine la convenuta ha, da un lato, evidenziato come del tutto inconferenti si mostravano le considerazioni dell'attore circa i procedimenti penali a carico della **(omissis) s.p.a.**, dall'altro, ha in particolare rilevato l'erroneità del riferimento al TAEG per la verifica del tasso soglia, dovendosi prendere come riferimento il TEG contrattuale, calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti (cfr. pagg. 7-10 della comparsa).

Successivamente, con atto di intervento volontario depositato in data 3.7.2017, si è costituita in **BANCA CESSIONARIA**, allegando di essere divenuta titolare del rapporto dedotto in giudizio, in virtù di atto di cessione di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici ed aderendo alla posizione processuale di **BANCA CEDENTE**, instando contestualmente per l'estromissione di **BANCA CEDENTE**.

4. Istruita con documenti e CTU, la causa (assegnata allo scrivente in data 30.9.2019) viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

5.1 Preliminarmente occorre rilevare che la richiesta di estromissione formulata dalla società intervenuta non può essere accolta, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 111 c.p.c.. Detta disposizione prevede che: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; e che: “...il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”. Pertanto, in assenza del consenso delle altre parti, alcuna estromissione può essere dichiarata nei confronti della Barclays Bank, dovendo la sentenza essere pronunciata nei confronti della stessa, in quanto parte originaria del giudizio (art. 111 co 1 c.p.c.).

5.2 Nel merito la domanda è infondata.

E' pacifico e documentato che in data 18 febbraio 2009, l'attore concludeva con la società **(omissis) S.p.A.** un contratto di finanziamento contro cessione del quinto del proprio trattamento pensionistico, di importo pari ad Euro 15.360,00, da restituirsì in 120 rate mensili pari ad Euro 128,00 ciascuna.

A fronte della somma finanziata, il **CLIENTE** autorizzava **(omissis) S.p.A.** a trattenere dal saldo del finanziamento i seguenti importi: € 1.912,09 a titolo di interessi corrispettivi; € 2.388,70 a titolo di commissioni finanziarie; € 1.843,20 a titolo di commissioni accessorie; € 478,00 a titolo di spese

contrattuali (istruttoria); € 3.828,57 quale costo del premio assicurativo a copertura del rischio vita versato in favore di **COMPAGNIA ASSICURATRICE**, dietro espresso mandato dell'attore (cfr. doc. 2 fascicolo **BANCA CEDENTE**), alle seguenti condizioni economiche: - Tasso di interesse Annuo (T.A.N.): 2,70%; - Tasso Effettivo Globale (T.E.G.): 13,27% (cfr. doc. 3 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta).

In data 12 marzo 2009, (**omissis**) **S.p.A** ha notificato il contratto ed i relativi allegati all'Ente Pensionistico di appartenenza del soggetto finanziato (l'INPS, cfr. doc. 3 fascicolo **BANCA CEDENTE**); il finanziamento è stato poi rimborsato mediante trattenute mensili sulla pensione dell'attore (cfr. doc. 4 fascicolo di parte convenuta).

Al fine di decidere sulla eccezione di usurarietà, possono essere immediatamente evidenziate le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione formulata dall'attore relativamente all'usura; il consulente, con metodo che appare scevro da vizi logici ed attraverso un elaborato, che appare adeguatamente motivato, non ha riscontrato alcuna usura originaria nel contratto dedotto in giudizio, evidenziando un TEG contrattuale pari al 13,26%, in rapporto ad un tasso soglia pari al 14,28%, mentre ha riscontrato un fenomeno di c.d. usura sopravvenuta durante il rimborso del finanziamento.

Le successive contestazioni attoree rispetto alle conclusioni della consulenza, si sono appuntate esclusivamente sulla mancata inclusione ai fini della verifica condotta, delle spese relative ai premi assicurativi, peraltro correttamente esclusi dal precedente istruttore in sede di formulazione del quesito. Sul punto pare sufficiente evidenziare che le Istruzioni della Banca d'Italia del 2006, "vigenti" ratione temporis, dispongono al punto 5) che "Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 – come nell'ipotesi in esame, avente ad oggetto, per l'appunto, un finanziamento contro cessione del quinto – le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza" (cfr. pag. 14) e che, nel caso di specie, le predette spese, indicate in contratto in Euro 3.828,58, risultano certificate dalla polizza vita con la **COMPAGNIA ASSICURATRICE** prodotta dalla convenuta quale doc. n. 2 allegato alla comparsa di risposta (v. la nota in calce "Si conferma l'inserimento nella Polizza omissis sovrindicata della posizione relativa all'Assicurato per un premio pari a € 3.828,58 (...)").

Risulta pertanto corretta l'esclusione di tali spese dal conteggio effettuato.

Quanto all'usura sopravvenuta, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 24675/2017), occorre rammentare che il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non configura l'illecito disciplinato dalla normativa sull'usura: "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". E deve qui richiamarsi per relationem (anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) quanto argomentato dalla Corte ai punti 3.4, 3.4.1 e 3.4.2 della citata sentenza.

Stante quanto considerato, deve dunque concludersi che il fenomeno di oscillazione che ha determinato in taluni trimestri un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto sia irrilevante in relazione alla pretesa applicazione dell'art. 1815 co 2 c.c.. Anche sotto tale profilo la domanda risulta pertanto infondata.

In ragione di tutto quanto sopra considerato, le domande devono essere rigettate. Ogni altra questione risulta assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al d.m. 55/2014, in relazione al valore della causa ed alla effettiva attività svoltasi in giudizio (caratterizzato dalla natura documentale della causa e dalla mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale). Il **CLIENTE** deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da **BANCA CEDENTE** che vengono

liquidate in Euro 2.735,00 oltre spese generali ed accessori ed alla rifusione delle spese di lite sostenute da **BANCA CESSIONARIA** che liquida in Euro 810,00 oltre spese generali ed accessori. Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande;

condanna **CLIENTE** alla rifusione delle spese di lite sostenute da **BANCA CEDENTE** che liquida in Euro 2.735,00 oltre spese generali ed accessori;

condanna **CLIENTE** alla rifusione delle spese di lite sostenute da **BANCA CESSIONARIA** che liquida in Euro 810,00 oltre spese generali ed accessori;

pone le spese di CTU definitivamente a carico di **CLIENTE**.

Cagliari, 22/12/2021

Il Giudice

dott. Bruno Malagoli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS